

Codice DB1007

D.D. 27 giugno 2011, n. 203

Variante alla concessione di derivazione interregionale dal fiume Ticino, esercitata da "ENEL. Green Power" S.p.A. nei Comuni di Somma Lombardo (VA) e di Varallo Pombia (NO), nella centrale di Porto della Torre. Espressione dell'intesa di cui all'art. 89, comma 2 del Decreto legislativo 112/1998.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.4 del protocollo di accordo sulle derivazioni interregionali, al rilascio a "ENEL Green Power" S.p.A. del provvedimento di variante alla concessione di derivazione dal fiume Ticino, nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo (VA) e di Varallo Pombia (NO) a uso produzione di energia nella centrale idroelettrica di Porto della Torre mediante la derivazione di una portata massima di 180.000 l/sec e media di 149.550 l/sec per produrre una potenza nominale media annua di 9.750,07 kW sul salto di 6,65 m mantenendo per tutto l'anno l'invaso a monte dello sbarramento omonimo alla quota di 192,5 m s.l.m., a condizione che:

a) nel provvedimento di concessione sia specificato:

- l'obbligo di regolare il deflusso delle acque dallo sbarramento di Porto della Torre in relazione alle manovre effettuate alla diga della Miorina dal Consorzio del Ticino finalizzate al governo delle acque del lago Maggiore per evitare che i profili di rigurgito indotti da Porto della Torre influenzino la misura delle portate fluenti dalla Miorina;
- l'impegno ad attivare - d'intesa con la Regione Piemonte - eventuali iniziative, quali ad esempio la revoca totale o parziale della concessione, che l'Amministrazione concedente dovesse assumere a garanzia del mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del fiume Ticino nonché per il mancato rispetto degli obblighi di concessione;
- l'obbligo per il gestore di comunicare tempestivamente anche alla Regione Piemonte i risultati delle misurazioni relative alle portate prelevate dal fiume Ticino;
- che spetta alla Lombardia attivare l'attività di vigilanza sull'esercizio della derivazione secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 3 del Protocollo per la definizione dell'intesa nel caso di derivazioni d'interesse interregionale.

b) una copia conforme del provvedimento di concessione e del relativo disciplinare corredati con la planimetria delle opere di presa e della centrale di produzione sia trasmessa alla Regione Piemonte;

c) nelle more dell'attuazione dell'articolo 3, comma 2, dell'“Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali”, adottato dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta regionale del 7 giugno 2004 n. 22-12675, il 50% del canone demaniale per uso di acqua pubblica provvisoriamente determinato in 138.938,50 € sia corrisposto alla Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Walter Mattalia